



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

Servizio Polizia Amm/va e Sociale

Divisione 1^a - Sez. 2^a

N. 559/C.15422/10089 D (10)

Roma, li 10 ottobre 1985.

OGGETTO: Art.6 della L.19 12.1984 n.863 - Collocamento guardie particolari giurate e riflessi sul procedimento di rilascio del provvedimento prefettizio ex art.138 T.U.L.P.S.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

AOSTA

e, per conoscenza :

AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

A seguito di richieste di chiarimenti all'uopo pervenute, si è ritenuto opportuno riesaminare il procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata alla luce delle innovazioni introdotte dall'ultimo comma dell'art. 6 della Legge n.363 del 1984 che testualmente recita: "I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalla competenti autorità di pubblica sicurezza".

Premesso che l'avviamento di detti lavoratori avviene per espressa dichiarazione del legislatore "su richiesta nominativa", risolvendo in tal modo definitivamente dubbi e perplessità fondati su precedenti non univoche disposizioni normative, la norma citata ha inoltre una indubbia rilevanza perché, subordinando l'assunzione nominativa dei lavoratori in questione al possesso di una apposita "attestazione" di idoneità rilasciata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, ha introdotto un nuovo atto nella serie procedimentale culminante nel decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.

Pertanto, sulla base di una interpretazione logico sistematica della disposizione contenuta nel citato art. 6 legge 863/84, questo Ministero, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è venuto nella determinazione che il procedimento volto all'emanazione del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata possa avere la seguente articolazione:

- istanza rivolta dal titolare dell'Istituto di Vigilanza al Prefetto per il rilascio al soggetto che si intende assumere quale guardia particolare giurata dell'attestato di idoneità previsto dall'u.c. dell'art.6 della Legge 19.12.1984 n.863;
- rilascio dell'attestato da parte del Prefetto, previa verifica della sussistenza in capo all'interessato dei requisiti soggetti vi previsti dall'art.138 del T.U.L.P.S.;
- richiesta da parte dell'Istituto di Vigilanza all'Ufficio di Collocamento di nulla osta per l'assunzione nominativa in qualità di guardia particolare giurata dell'interessato munito di attestazione prefettizia di idoneità;
- rilascio del predetto nulla osta da parte dell'Ufficio di Collocamento all'Istituto di Vigilanza;
- istanza dell'Istituto di Vigilanza al Prefetto per la nomina della guardia particolare giurata, corredata della documentazione attestante l'avvenuta stipulazione del contratto implicito negli adempimenti di cui al punto 7 dell'art.138 del T.U.L.P.S.;
- emanazione del decreto prefettizio di nomina e giuramento della guardia particolare giurata dinanzi al Pretore ai sensi dell'art. 250 del Regolamento al T.U.L.P.S..

Relativamente alle ultime fasi del procedimento sopra sinteticamente delineato si è del parere che le SS.LL. potranno validamente consentire, per le considerazioni che seguono, che il contratto di lavoro in questione venga stipulato in una forma che ne differisca l'inizio dell'efficacia al momento dell'emanazione del provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

to finale di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.

In tal modo si concilia l'ineludibile osservanza del disposto del punto 7 dell'art.138 del T.U.L.P.S. con l'esigenza prospettata dagli Istituti di Vigilanza i quali, diversamente, dovrebbero corrispondere emolumenti a personale assunto esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata, mansioni non potute, però, in concreto esercitarsi dato l'intervallo di tempo intercorrente tra l'istanza dell'Istituto ed il rilascio del provvedimento prefettizio.

A questo proposito si invitano le SS.LL. a curare che la fase istruttoria precedente il rilascio del provvedimento anzidetto venga espletata con ogni possibile sollecitudine tenuto conto anche che, con il nuovo delineato procedimento, l'istruttoria di rito (eccettuato l'accertamento relativo all'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro) risulta già esperita in sede di rilascio dell'attestazione di cui all'ultimo comma del ripetuto art. 6 legge 863/1984.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO
(Scalfaro)

ma

1/2